



Via San Giovanni Bosco, 4
36040 SOSSANO (VI)
Tel. 0444 888143
viic89000e@istruzione.it
www.icsossano.edu.it



Circolare n. 11

Sossano, 16 settembre 2023

**A TUTTO IL
PERSONALE DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO VAL LIONA**

Oggetto: Obbligo di vigilanza alunni.

Al fine di svolgere le attività didattiche in modo sereno e in sicurezza, si ricordano alcune precauzioni da adottare in relazione al tema della vigilanza e della connessa responsabilità, in particolare, ma non solo, nei momenti in cui maggiore può essere la confusione per il gran numero di alunni presenti e nei momenti di ingresso e di uscita dalla scuola. Queste precauzioni fanno sempre parte dell'ordinaria attività del personale.

Il personale tutto è pertanto cortesemente pregato di predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, che saranno coordinati dai responsabili di plesso, sulla base delle seguenti indicazioni.

ENTRATA E USCITA

La responsabilità dei docenti decorre dai 5 minuti (come esplicitato anche dall'art. 29, co. 5, del C.C.N.L. – COMPARTO SCUOLA) precedenti l'inizio delle lezioni e si estende, all'uscita, sino alla riconsegna del minore presso il cancello della scuola. L'assoluta puntualità contribuirà a ridurre ogni problema legato alla responsabilità.

Il responsabile di plesso avrà cura di segnalare al Dirigente i nominativi dei docenti frequentemente in ritardo.

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, data l'età dei bambini, sono tenuti a verificare chi preleva gli alunni da scuola, in modo da essere certi che gli stessi siano affidati a persone conosciute.

In ogni caso, i docenti non devono allontanarsi da scuola senza aver affidato il bambino alla persona che lo deve ricevere o, in caso di impossibilità, ai collaboratori scolastici in servizio.

Il responsabile di plesso avrà cura di segnalare al Dirigente i nominativi dei genitori frequentemente in ritardo, sia al termine sia all'inizio delle lezioni.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi nell'ambito della struttura.



Via San Giovanni Bosco, 4
36040 SOSSANO (VI)
Tel. 0444 888143
viic89000e@istruzione.it



www.icsossano.edu.it

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale nel 2010 ha stabilito che nel caso in cui gli alunni rimangano vittime di un incidente nel momento in cui escono da scuola, ad essere responsabili sono gli insegnanti.

La Corte ha precisato che la responsabilità sussiste anche se l'incidente avviene al di fuori dei confini dell'istituto scolastico e si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.

INTERVALLO E VIGILANZA

A proposito di intervallo, si invitano tutti i docenti alla massima attenzione nella vigilanza, che deve essere attiva e non limitata alla sola presenza, intendendo con ciò che:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata;
- non devono formarsi capannelli di docenti concentrati in un'unica zona, mentre gli alunni più lontani sono difficilmente controllabili;
- devono essere scoraggiati tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, facilitano il verificarsi di incidenti;
- al termine dell'intervallo, gli insegnanti di sorveglianza (qui il riferimento è alle scuole secondarie di primo grado) non lascino le zone loro affidate prima che i colleghi prelevino a loro volta le classi; *naturalmente questi ultimi devono essere puntualmente presenti all'esterno al suono della campanella.*

La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata vigilanza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Si ricorda, inoltre, che mandare un alunno fuori dalla porta della classe per punizione, comporta necessariamente l'impossibilità di vigilare sulla sua incolumità. Premesso che di tali provvedimenti è in ogni caso responsabile il singolo insegnante che li adotta, è fatto divieto di allontanare alunni dalla classe senza affidarli preventivamente ad altro personale. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti ai collaboratori scolastici. Il dovere di ordinaria vigilanza è esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche. La compresenza di due o più collaboratori comporta di dovere il servizio di sorveglianza e di vigilanza al 1° piano e il servizio di guardiana, sorveglianza e vigilanza al piano terra dell'edificio scolastico per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni. Inoltre il C.C.N.L. del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come *"controllo assiduo e diretto a scopo*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"VAL LIONA"



Via San Giovanni Bosco, 4
36040 SOSSANO (VI)
Tel. 0444 888143
viic89000e@istruzione.it



www.icsossano.edu.it

cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elisa Lanzoni

(Documento firmato digitalmente)